



STUDIO LEGALE
LEONE-FELL & C.
società tra avvocati s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA 06495860824

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA- SEZ. III

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

R.G. N. 3465/2026

Nell'interesse della sig.ra **Claudia Carsana**, nata a Roma il 22/06/2006, C.F. CRSCLD06H62H501U e ivi residente in via Corrado Mantoni n. 46, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso principale, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; PEC francescoleone@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; PEC simona.fell@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955) e Rosy Floriana Barbata (C.F. BRBRYF87P65D423C; PEC florianabarbata@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, Lungotevere Marzio n. 3 e con domicilio digitale eletto come da PEC da Registri di Giustizia, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria ai seguenti indirizzi di PEC: francescoleone@pec.it; simona.fell@pec.it; florianabarbata@pec.it;

CONTRO

- **Ministero dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro pro tempore, con l'Avvocatura Generale dello Stato;
- **Consorzio Universitario CINECA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
- **Sapienza Università di Roma**, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura Generale dello Stato;

E NEI CONFRONTI

- della sig.ra **De Simone Giada Rachele**, residente in via Cutinelli, n. 161 – Baronissi (SA), non costituita in giudizio;
- della sig.ra **Rea Aurora**, residente in Sora (FR) via Vado Palanca n. 37, 03036, non costituita in giudizio;

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI,

- della relazione del Cineca depositata nel presente giudizio, in data 3 giugno u.s., recante “*relazione sul sistema di correzione e valutazione degli elaborati delle prove di ammissione ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria e protesi dentaria, veterinaria*”;
- della relazione integrativa del Cineca depositata in secondo grado in un analogo giudizio incardinato innanzi il Consiglio di Stato ed iscritto *sub* Rg n n. 5282/2026, in data 13 luglio u.s., recante “*Semestre aperto 2025-2026: correzione esami. Gestione delle integrazioni dei sinonimi e riapertura delle prove*”;

interessate”;

- delle istruzioni operative predisposte dal CINECA, recanti “FAQ Commissioni MED25”, destinate ai componenti delle Commissioni d’esame istituite presso ciascun Ateneo ai fini della correzione delle prove, ai sensi e per gli effetti di cui all’Allegato n. 2 del Decreto Ministeriale n. 418/2025, pubblicate e rese accessibili mediante la piattaforma WebApp disponibile al sito web <https://idp.mur.gov.it/idp/profile/SAML2/POST/SSO?execution=e1s2>;
- del Decreto Ministeriale n. 418/2025 e in particolare del relativo allegato n. 2 nella parte in cui non sono stati predeterminati criteri di valutazione uniformi e degli altri correlati allegati;
- del Decreto Ministeriale n. 419/2025 del 6 giugno 2025 con cui è stata istituita presso il Ministero dell’Università e della Ricerca la Commissione per la definizione delle prove di esame del semestre filtro incaricata della predisposizione delle domande oggetto delle prove di esame del semestre filtro, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 del D.M. n. 418 del 2025;
- dei verbali di predisposizione delle domande multiple e delle domande a completamento nella parte in cui non sono stati predeterminati criteri di valutazione uniformi per le Commissioni locali;
- delle domande a completamento nella parte in cui non sono stati predeterminati criteri di valutazione uniformi per le Commissioni locali;
- dell’elenco delle domande a completamento degli esami di Chimica, Fisica e Biologia del primo e del secondo appello del c.d. semestre filtro a.a. 2025/2026;
- dell’elenco delle domande a risposta multipla degli esami di Chimica, Fisica e Biologia del primo e del secondo appello del c.d. semestre filtro a.a. 2025/2026;
- degli atti, criteri, modalità operative e determinazioni relative alla fase di correzione e valutazione delle prove del semestre filtro a.a. 2025/2026, emersi successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo;
- degli elaborati delle prove di Chimica, Fisica e Biologia del I e del II appello somministrati a parte ricorrente durante lo svolgimento degli esami del c.d. semestre filtro a.a. 2025/2026;
- della griglia dei punteggi (ove esistenti) redatta dalla Commissione locale di Ateneo relativamente alle prove di Chimica, Fisica e Biologia del I e del II appello svolte da parte ricorrente;
- della griglia dei punteggi (ove esistenti) redatti dalla Commissione locale di Ateneo relativa alle prove svolte da parte ricorrente;
- dei verbali (ove esistenti) di correzione delle prove redatti dalla Commissione locale di Ateneo relativa alle prove svolte da parte ricorrente;
- delle modalità di funzionamento della piattaforma digitale di correzione predisposta dal CINECA;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, nella parte in cui incide sulla valutazione delle prove sostenute dalla parte ricorrente;

E PER L’ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.

DELL’AMMINISTRAZIONE INTIMATA

- all'adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia S. Andrea La Sapienza) e di ogni altra misura ritenuta opportuna da Codesto Ecc.mo TAR;

PREMESSA

Le relazioni depositate dal MUR, dal CINECA e dagli Atenei resistenti hanno ulteriormente confermato l'illegittimità della procedura selettiva del c.d. semestre filtro a.a. 2025/2026, facendo emergere profili di assoluto rilievo ai fini della decisione del presente giudizio per due ordini di ragioni.

In primo luogo, le risultanze istruttorie acquisite nel presente giudizio hanno definitivamente accertato che la procedura di correzione non è stata governata da criteri valutativi nazionali uniformi, come avrebbe dovuto essere in una procedura selettiva nazionale, ma da un sistema che ha attribuito alle singole Commissioni locali un'autonoma potestà valutativa, consentendo loro di esprimere giudizi differenti a fronte di risposte identiche.

Ne è derivato che, come risulta dimostrato dalle prove documentali versate in atti, l'ammissione o l'esclusione dei candidati non è dipesa unicamente dal livello di preparazione dimostrato nelle prove, bensì dall'orientamento valutativo della Commissione chiamata a correggere il singolo elaborato.

È evidente pertanto come una simile modalità operativa è ontologicamente incompatibile con una procedura selettiva nazionale destinata alla formazione di un'unica graduatoria di merito, poiché introduce un fattore di variabilità estraneo al merito e lesivo dei principi di imparzialità, uguaglianza e *par condicio* sanciti dall'art. 97 Cost.

In secondo luogo, dall'esame della documentazione versata in atti è emerso che la procedura concretamente seguita dall'Amministrazione si è articolata secondo una sequenza ben diversa da quella prevista dalla *Lex Specialis* in quanto:

- a) la Commissione centrale istituita con il D.M. n. 419/2025 ha provveduto a predisporre i quesiti d'esame, individuando, per ciascuna domanda a completamento, la risposta ritenuta corretta e gli eventuali sinonimi;
- b) successivamente si sono svolte regolarmente le prove selettive;
- c) le Commissioni locali hanno avviato le operazioni di correzione attraverso la piattaforma predisposta dal CINECA;
- d) i singoli commissari che hanno potuto autonomamente ritenere scientificamente corretta una risposta diversa da quelle presenti nel menù a tendina predisposto dalla Commissione centrale, contrassegnando la risposta come corretta oppure — senza alcun obbligo — segnalarla alla Commissione centrale;
- e) nella seconda ipotesi la Commissione centrale è stata quindi nuovamente convocata per esaminare le segnalazioni formulate dalle Commissioni di Ateneo, pronunciandosi sulla correttezza scientifica delle ulteriori risposte prospettate;

- f) all'esito di tale attività la Commissione centrale ha deliberato l'integrazione dell'elenco delle risposte considerate corrette, ampliando progressivamente il numero delle alternative ammissibili e inserendo non solo sinonimi ma ulteriori risposte semanticamente diverse;
- g) conseguentemente il CINECA ha riaperto gli elaborati già corretti affinché le Commissioni locali procedessero ad una nuova valutazione delle risposte interessate;
- h) le Commissioni locali, tuttavia, non hanno avuto l'obbligo di uniformarsi alle nuove indicazioni provenienti dalla Commissione centrale, ben potendo confermare il punteggio originariamente attribuito (senza tener conto delle integrazioni) ovvero modificarlo;
- i) soltanto all'esito di tale ulteriore fase il Presidente della Commissione locali ha effettuato la validazione finale delle prove da lui corrette e di quelle valutate dagli altri commissari, ben potendo modificare unilateralmente le correzioni da loro già effettuate.

Gli esiti dell'istruttoria dunque hanno dimostrato che la selezione non si è svolta mediante un'unica fase valutativa, bensì attraverso un articolato procedimento nel quale sono intervenuti successivamente soggetti diversi, dotati di autonome potestà valutative, fino ad incidere direttamente sulla determinazione del punteggio finale dei candidati.

FATTO

1. Con il ricorso introduttivo incardinato innanzi codesto Ecc.mo TAR, meglio indicato in epigrafe, parte ricorrente ha impugnato gli atti disciplinanti la procedura di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, contestando, tra gli altri profili, la radicale illegittimità del sistema di correzione delle prove predisposto dal Ministero dell'Università e della Ricerca e dal CINECA.

In particolare, è stata dedotta, tra le altre illegittimità, l'assenza di criteri nazionali uniformi per la valutazione delle domande a completamento, la violazione della *par condicio* tra i candidati, nonché il difetto di trasparenza dell'intero procedimento valutativo, evidenziando come la *lex specialis* non disciplinasse le modalità concrete attraverso le quali sarebbero state corrette le risposte a completamento, né prevedesse adeguate garanzie di uniformità nell'attribuzione dei punteggi.

2. All'esito della trattazione dell'istanza cautelare, codesto Ecc.mo TAR con l'ordinanza n. 2322/2026 ha disposto un articolato incombente istruttorio, ordinando al Ministero dell'Università e della Ricerca, al CINECA e agli Atenei resistenti di depositare la documentazione relativa alle modalità concretamente adottate per la correzione delle prove.

La documentazione depositata in esecuzione dell'ordine istruttorio – unitamente ai verbali della Commissione centrale, ai verbali delle Commissioni locali e alla documentazione tecnica prodotta dal CINECA – ha consentito di ricostruire l'effettivo funzionamento del procedimento di correzione, confermando le censure già dedotte con il ricorso introduttivo e facendo emergere ulteriori profili di illegittimità di eccezionale gravità: il procedimento concretamente seguito dall'Amministrazione si è significativamente discostato da quello delineato dalla *lex specialis*, fornendo un solido riscontro

documentale alle doglianze di parte ricorrente e rendendo necessario il presente ricorso per motivi aggiunti, volto a far valere i nuovi vizi emersi nel corso del giudizio.

In particolare, sia dalla lettura della «*Relazione sul sistema di correzione e valutazione degli elaborati delle prove di ammissione ai corsi di laurea in Medicina, Odontoiatria e protesi dentaria, Veterinaria — a.a. 2025-2026*» d'ora in poi "Relazione principale" - versata in atti nel presente giudizio dal MUR quale "Allegato 6" - sia dalla lettura della "Relazione Tecnica Integrativa" avente ad oggetto "*Semestre aperto 2025-2026: correzione esami. Gestione delle integrazioni dei sinonimi e riapertura delle prove interessate*" - versata in atti dal MUR quale Allegato 6 - QUATER depositata in secondo grado in un analogo giudizio incardinato innanzi il Consiglio di Stato ed iscritto *sub* Rg n. 5282/2026 - è emerso che **risposte identiche sono state valutate in modo diverso dalle singole commissioni locali**.

Tale circostanza è, di per sé, sufficiente a compromettere irrimediabilmente la *par condicio* tra i candidati, risultando radicalmente incompatibile con una procedura selettiva nazionale destinata alla formazione di un'unica graduatoria di merito.

Le risultanze istruttorie hanno, tuttavia, evidenziato ulteriori profili di illegittimità che, letti unitariamente, confermano come il procedimento di correzione fosse strutturalmente inidoneo a garantire uniformità di valutazione e parità di trattamento tra tutti i candidati

Sotto un primo profilo, le risultanze istruttorie hanno, tuttavia, fatto emergere ulteriori profili di illegittimità che, letti unitariamente, confermano come il procedimento di correzione fosse strutturalmente inidoneo a garantire uniformità di valutazione e parità di trattamento tra tutti i candidati. In particolare, è stato accertato che:

- **il sistema automatico di riconoscimento della scrittura manoscritta (HCR) non era**, per come descritto dallo stesso CINECA, **in grado di individuare e riaprire tutte le prove** interessate dall'aggiornamento dei sinonimi ammessi;
- in ogni caso, anche laddove la prova fosse stata riaperta, la scelta se attribuire o meno il punto restava rimessa alla determinazione discrezionale del singolo commissario, **senza alcun obbligo di riconoscere il punteggio corrispondente al sinonimo medio tempore ammesso**.

Sotto un secondo profilo, la documentazione versata in atti dall'Amministrazione resistente ha consentito di accertare che il concreto funzionamento del procedimento di correzione si è significativamente discostato dal modello delineato dalla *lex specialis* poichè la Commissione centrale è stata successivamente riconvocata per valutare tali segnalazioni e deliberare l'integrazione delle risposte considerate corrette nonostante tale potere non è stato previsto da alcuna disposizione normativa.

3. Le predette circostanze, integralmente documentate dagli atti istruttori depositati in giudizio in esecuzione degli incumbenti istruttori disposti da codesto Ecc.mo Collegio, costituiscono fatti sopravvenuti rispetto alla proposizione del ricorso introduttivo e giustificano la proposizione dei presenti motivi aggiunti, ai sensi

dell'art. 43 c.p.a., in quanto rendono oggi possibile dimostrare documentalmente profili di illegittimità che nel ricorso introduttivo potevano essere soltanto prospettati in via indiziaria.

4. – Premesso tutto quanto precede, la mancata ammissione di parte ricorrente al corso di laurea ambito nella sua prima scelta e gli ulteriori provvedimenti impugnati sono palesemente illegittimi e se ne chiede, pertanto, l'annullamento alla luce dei seguenti motivi di

DIRITTO

1. SULL'ILLEGITTIMO ESERCIZIO, DA PARTE DELLA COMMISSIONE CENTRALE, DI POTERI VALUTATIVI NON PREVISTI DALLA LEX SPECIALIS. *Violazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 419/2025. Violazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 418/2025, dell'Allegato n. 2 al D.M. n. 418/2025. Violazione e/o falsa applicazione del principio di predeterminazione dei criteri di valutazione, irragionevolezza e contraddittorietà. Violazione e/o falsa applicazione del principio di tipicità delle competenze amministrative. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per incompetenza, sviamento.*

Le risultanze istruttorie acquisite nel presente giudizio hanno fatto emergere un autonomo profilo di illegittimità che investe direttamente la ripartizione delle competenze delineata dalla *lex specialis* e, conseguentemente, la legittimità dell'intero procedimento di correzione.

La documentazione depositata dalle Amministrazioni resistenti dimostra, infatti, che la Commissione centrale istituita con D.M. n. 419/2025 ha esercitato, nel corso delle operazioni di correzione, poteri valutativi che nessuna disposizione normativa le ha attribuito.

E invero, il D.M. n. 419/2025 delinea un modello procedimentale estremamente chiaro: alla Commissione centrale è stato affidato esclusivamente il compito di predisporre i quesiti d'esame e di individuare, prima dello svolgimento della prova, l'unica risposta corretta per ciascun quesito a risposta multipla e la sola risposta ammissibile per ciascuna domanda a completamento. Lo stesso decreto stabilisce che tale attività debba concludersi entro quaranta giorni dalla nomina della Commissione, proprio al fine di consentire che tutti i criteri valutativi risultino definitivamente predeterminati prima dell'inizio della procedura concorsuale.

Esaurita tale fase, la *lex specialis* attribuisce alle sole Commissioni di Ateneo il compito di procedere alla correzione degli elaborati.

Il riparto delle competenze è, dunque, rigidamente scandito e non contempla alcuna successiva interferenza della Commissione centrale nelle operazioni valutative.

L'istruttoria ha invece dimostrato che tale assetto è stato completamente sovvertito.

I verbali depositati in giudizio hanno accertato, infatti, non solo che le Sottocommissioni ministeriali si sono riunite per la predeterminazione dei quesiti addirittura sino al 1° settembre u.s. - mentre invece avrebbero dovuto concludersi entro il 16 luglio u.s. - ma anche che, dopo l'avvio delle operazioni di correzione, esse sono state nuovamente convocate per esaminare le segnalazioni formulate dalle Commissioni locali, valutare la correttezza scientifica delle risposte proposte dai commissari, deliberare l'integrazione dell'elenco delle

risposte ritenute corrette e disporre, conseguentemente, la riapertura degli elaborati interessati dall'aggiornamento dei criteri valutativi.

L'attività concretamente svolta dalla Commissione centrale è consistita nello stabilire se una determinata risposta dovesse essere considerata scientificamente corretta e, quindi, meritevole dell'attribuzione del relativo punteggio (cfr. verbale della riunione svolta dalla Sottocommissione di Chimica e Propedeutica Biochimica della Commissione centrale sulle alternative corrette da impiegare nelle risposte ai quesiti a completamento alla luce delle osservazioni emerse in fase di correzione da parte delle commissioni locali):

Nel corso degli incontri, le Commissioni centrali hanno proceduto all'esame approfondito di tutte le proposte di integrazione riguardanti le risposte alle domande a completamento. Tali proposte sono state formalmente trasmesse – tramite apertura di segnalazione al Supporto Cineca - dalle Commissioni locali, impegnate nella valutazione delle prove del semestre filtro, affinché fossero sottoposte a verifica di coerenza, correttezza e ammissibilità. A conclusione dell'analisi collegiale, sono state validate le ulteriori alternative corrette riportate nell'allegato al presente verbale (vedi allegato 1).

Si tratta, all'evidenza, di un'attività valutativa in senso proprio, coincidente con quella che caratterizza l'esercizio della funzione correttiva demandata alle Commissioni esaminatrici.

Ancora più significativo è il fatto che gli interventi della Commissione centrale non si siano limitati all'inserimento di meri sinonimi della risposta originariamente individuata, ma abbiano progressivamente ampliato il novero delle risposte ritenute corrette, introducendo espressioni diverse sul piano lessicale e semantico, purché ritenute scientificamente accettabili.

In tal modo, la Commissione centrale ha modificato in corso d'opera i criteri di valutazione che essa stessa avrebbe dovuto definire definitivamente prima dello svolgimento delle prove, in aperto contrasto con il modello delineato dal D.M. n. 419/2025.

La stessa funzione assegnata alla Commissione centrale risulta, pertanto, radicalmente snaturata: avrebbe dovuto garantire, *ex ante*, l'uniformità dei criteri valutativi applicabili su tutto il territorio nazionale ma ha, invece, operato *ex post*, incidendo direttamente sulla valutazione di elaborati già sottoposti a correzione e modificando progressivamente il contenuto delle risposte ritenute corrette.

Né può sostenersi che tale attività costituisse una semplice integrazione del lavoro originariamente demandato alla Commissione centrale poiché l'individuazione di nuove risposte corrette non rappresenta, infatti, un'attività preparatoria, bensì implica necessariamente un nuovo giudizio tecnico-scientifico sulla correttezza delle risposte già rese dai candidati e determina, in via diretta, la modificazione dei criteri di attribuzione del punteggio.

Eppure, né il D.M. n. 419/2025, né il D.M. n. 418/2025, né alcun'altra disposizione della *lex specialis* contemplano un simile potere.

L'Amministrazione ha, pertanto, introdotto nel procedimento concorsuale una fase valutativa ulteriore, completamente estranea al modello normativo, attribuendo alla Commissione centrale una funzione di riesame e di revisione delle operazioni correttive che il legislatore secondario non ha mai previsto.

Si è così realizzato un improprio **"secondo grado" della valutazione**, nel quale una Commissione ormai cessata dalle proprie funzioni è stata nuovamente investita del potere di incidere sui criteri valutativi e, indirettamente, sul punteggio attribuibile ai candidati.

Tale meccanismo non integra una mera irregolarità procedimentale, ma altera il riparto delle competenze delineato dalla *lex specialis* e compromette i principi di predeterminazione dei criteri di valutazione, imparzialità, trasparenza e parità di trattamento che devono presidiare ogni procedura selettiva nazionale, determinando un vizio autonomo di illegittimità dell'intero procedimento di correzione.

2. SULLA ILLEGITTIMITÀ DELLA PROCEDURA DI RIAPERTURA DELLE PROVE INTERESSATE DALL'AMPLIAMENTO DEI SINONIMI MEDIANTE ALGORITMO HCR E SULLA ILLEGITTIMA AUTONOMIA VALUTATIVA DELLE COMMISSIONI LOCALI RISULTANTE DALLE RELAZIONI DEL CINECA. Sulla violazione e/o falsa applicazione del D.M. 418/2025 e dei relativi allegati. Sulla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Sulla violazione del principio della par condicio. Eccesso di potere per illogicità manifesta e difetto di istruttoria.

2.1 Anche a voler ritenere legittima la successiva integrazione delle risposte corrette compiuta dalla Commissioni ministeriale — circostanza che in questa sede si contesta — le risultanze istruttorie dimostrano che il sistema predisposto dal CINECA è stato comunque incapace di garantire che tutte le prove interessate venissero effettivamente riesaminate.

La “Relazione tecnica integrativa” del CINECA, depositata in secondo grado in un analogo giudizio incardinato innanzi il Consiglio di Stato ed iscritto *sub* Rg n. 5282/2026, chiarisce infatti che la riapertura delle prove non è avvenuta mediante una revisione generalizzata di tutti gli elaborati, bensì esclusivamente con riferimento alle risposte che il motore di riconoscimento automatico della scrittura manoscritta (*Handwritten Character Recognition – HCR*) aveva preventivamente individuato come compatibili con i nuovi termini introdotti dalla Commissione centrale.

In particolare, tale relazione precisa che, a seguito dell'introduzione di ulteriori sinonimi nel menù a tendina predisposto nella piattaforma WebApp, sono state riportate nello stato **"da valutare"** solamente *"tutte le risposte che il motore di riconoscimento della scrittura manoscritta (HCR– Handwritten Character Recognition) aveva individuato come compatibili con i nuovi sinonimi introdotti"*, al fine di richiedere una nuova valutazione da parte dei commissari.

Tale affermazione rivela dunque il più grave *vulnus* dell'intera procedura selettiva.

Il riesame dell'elaborato non è dipeso dalla presenza effettiva della risposta successivamente riconosciuta corretta, bensì dalla preventiva capacità dell'algoritmo di riconoscerne la grafia.

Se infatti l'HCR ha interpretato in modo errato una grafia — leggendo la risposta come una parola diversa, non riconducibile ai nuovi sinonimi — quella prova non è stata riaperta ed è rimasta col punteggio penalizzante.

Tale criticità emerge con ancora maggiore evidenza dalla “Relazione principale” in cui è stato specificato che *“il sistema individua automaticamente”* gli elaborati da sottoporre nuovamente a valutazione secondo **due soli criteri**:

- *“la risposta fornita dal candidato coincide con il nuovo sinonimo introdotto;*
- *e/o la risposta era stata precedentemente segnalata dal sistema HCR come “da verificare””.*

E invero, la “Relazione integrativa” del CINECA conferma la medesima architettura, articolando le casistiche **sempre a partire dall'esito dell'HCR**:

- **per le prove non ancora valutate**, essa precisa che *“tutte le risposte che il motore di riconoscimento della scrittura manoscritta (HCR – Handwritten Character Recognition) aveva individuato come compatibili con i nuovi sinonimi introdotti sono state ricondotte allo stato «da valutare», con proposta di punteggio non valorizzata”.*
- **per le prove già valutate**, distingue i casi in cui *“HCR non sia stato in grado di interpretare la risposta”* da quelli in cui *“il motore HCR abbia rilevato un termine riconducibile ai vocaboli successivamente integrati”.*

In entrambe le ipotesi, il presupposto dell'azione correttiva è ciò che l'HCR ha — o non ha — riconosciuto.

La stessa Amministrazione nella “Relazione principale” ammette che l'HCR è tecnologia di riconoscimento fallibile poiché precisa che tale meccanismo di lettura ottica tenta l'interpretazione della risposta manoscritta e formula un esito preliminare esclusivamente nei casi in cui il riconoscimento risulti sufficientemente affidabile, mentre, nelle ipotesi di *“risposte non riconosciute”*, la stessa viene semplicemente evidenziata come *“da verificare”*.

CINECA

2. utilizza un motore di riconoscimento dei caratteri scritti a mano (**HCR** – *Handwritten Character Recognition*), tecnologicamente assimilabile, per finalità e logica di funzionamento, ai sistemi di riconoscimento ottico dei caratteri comunemente indicati con l'acronimo **OCR** (*Optical Character Recognition*), esclusivamente al fine di:
 - tentare l'interpretazione del **testo manoscritto**;
 - proporre un **esito preliminare** (da confermare o correggere) sulla base del confronto tra ciò che è stato riconosciuto e una delle risposte corrette per la relativa domanda.

Tale proposta **non ha valore decisionale** e **non produce alcun effetto automatico** sul punteggio finale.

Risposte non riconosciute

Nel caso in cui il testo:

- non sia leggibile;
- sia ambiguo;
- non venga riconosciuto dall'HCR,

il sistema:

- **non assegna alcun punteggio;**
- evidenzia la risposta come "da **verificare**";
- impone l'intervento diretto dei commissari.

Pertanto, sia nel caso di risposta "riconosciuta" dal sistema HCR che in quello di risposta "non riconosciuta", **nessuna valutazione può essere confermata senza una decisione espressa da parte del valutatore.**

Dalla lettura delle due relazioni tecniche redatte dal CINECA discende quindi un vizio strutturale del meccanismo di valutazione delle prove poiché se la risposta di un candidato effettivamente coincideva con un sinonimo poi ammesso ma era stato **erroneamente interpretato dall'HCR come un termine diverso** e quindi non è stato marcato come "*da verificare*" **l'elaborato non è stato riaperto** e il quesito è rimasto cristallizzato con il punteggio penalizzante originario: il candidato che ha fornito una risposta poi ufficialmente riconosciuta corretta ha subito, così, una penalizzazione che il sistema non è stato in grado di intercettare né di rimuovere.

Ne consegue che qualora il sistema HCR non avesse correttamente interpretato la scrittura del candidato, l'elaborato non sarebbe mai stato riportato nello stato "da valutare", con la conseguenza che il candidato avrebbe definitivamente perso la possibilità di ottenere il punteggio spettante.

È così è stato!

Le censure fin qui esposte non trovano conferma soltanto nelle relazioni depositate dal CINECA.

La concreta difformità valutativa compiuta dalle Commissioni locali, con le inevitabili ripercussioni sulla graduatoria nazionale, è dimostrata per *tabulas* dall'esame degli elaborati, delle griglie di valutazioni e dell'elenco delle domande a completamento di due ricorrenti.

Dall'analisi della scheda risposta della sig.ra Guardì Costanza (facente parte ricorso collettivo iscritto sub Rg n. 3223/2026) per la domanda a completamento n. 26 (corrispondente alla domanda n. 17 della matrice ministeriale) del compito di Biologia del primo appello emerge che la candidata, nella domanda a completamento n. 26 del proprio elaborato (corrispondente alla domanda n. 17 della matrice ministeriale), **ha indicato la risposta "SOLO" che compare tra le risposte ufficialmente ammesse dalla Sottocommissione ministeriale di Biologia.**

Tuttavia, dalla lettura del verbale redatto dalla Commissione dell'Università degli Studi di Palermo e dalla griglia dei punteggi riportata in calce, risulta che tale risposta è stata considerata errata, con conseguente attribuzione della **penalità di -0,10 punti.**



	A	B	C	D	E
○ 1	☒	☐	☐	☒	☐
○ 2	☐	☒	☐	☐	☐
○ 3	☐	☐	☐	☒	☐
○ 4	☒	☐	☐	☐	☒
○ 5	☐	☐	☐	☒	☐

	A	B	C	D	E
○ 6	☒	☐	☐	☐	☐
○ 7	☒	☐	☐	☐	☐
○ 8	☐	☐	☐	☐	☐
○ 9	☐	☒	☐	☐	☐
○ 10	☒	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
○ 11	☐	☐	☐	☐	☒
○ 12	☐	☐	☐	☐	☐
○ 13	☐	☒	☐	☐	☐
○ 14	☒	☐	☐	☐	☐
○ 15	☒	☐	☐	☐	☐

16		24	H E T A F A S E
17	H I M	25	* - R M A
18		26	S O 2 O

COMPITO: **BIOLOGIA**
APPELLO: **1°**
CODICE COMPITO: **20NB52175**
CODICE ETICHETTA: **913333135755531**

DOMANDA	VALUTAZIONE
1	1
2	1
3	-0,1
4	-0,1
5	-0,1
6	-0,1
7	-0,1
8	0
9	1
10	1
11	1
12	0
13	1
14	1
15	-0,1
16	0
17	-0,1
18	0
19	-0,1
20	1
21	1
22	-0,1
23	1
24	1
25	-0,1
26	-0,1



COMPITO: **FISICA**

APPELLO: **1°**

CODICE COMPITO: **18NF50899**

CODICE ETICHETTA: **553335355735315**

DOMANDA	VALUTAZIONE
1	1
2	1
3	1
4	1
5	0
6	1
7	-0,1
8	0
9	-0,1
10	-0,1
11	-0,1
12	1
13	1
14	1
15	1
16	-0,1
17	1
18	1
19	1
20	-0,1

31	Due conduttori uguali di resistenza 1000 Ohm sono posti in parallelo e il loro complesso è posto in serie con un conduttore di resistenza 500 Ohm. La resistenza totale del collegamento è Ohm.	1000 mille 10^3
----	--	--------------------------------

20	Due conduttori uguali di resistenza 1000 Ohm sono posti in parallelo e il loro complesso è posto in serie con un conduttore di resistenza 500 Ohm. La resistenza totale del collegamento è Ohm.	-
----	--	---

Ebbene, l'esame di tali prove dimostrano dunque in modo inequivocabile non solo che una risposta inizialmente valutata come errata è stata successivamente riconosciuta scientificamente corretta dalla Commissione centrale ma dimostra che il sistema di revisione non era idoneo ad assicurare l'uniforme attribuzione del punteggio conseguente all'integrazione deliberata dalla Commissione centrale.

La disparità di trattamento tra i partecipanti al semestre filtro dunque risulta documentalmente verificata!

L'intero impianto difensivo dell'Amministrazione — fondato sull'assunto che tutti i candidati sarebbero stati valutati secondo criteri uniformi — viene così definitivamente smentito dagli stessi documenti prodotti nel presente giudizio.

Ma vi è di più!

Dall'altro lato, la stessa “Relazione integrativa” dimostra che le Commissioni locali hanno potuto riconoscere come corrette risposte che non ancora inserite nell'elenco dei sinonimi.

Con riferimento alle prove già valutate e interessate dall'integrazione dei sinonimi la relazione afferma che ***“nei casi in cui i commissari avessero già considerato corretta la risposta, non si è reso necessario alcun intervento di rivalutazione, in quanto la valutazione originaria risultava già coerente con i sinonimi successivamente introdotti”*** (cfr screenshot pagina n. 2 della relazione integrativa):

In particolare, nei casi in cui i commissari avessero già considerato **corretta** la risposta, **non si è reso necessario alcun intervento di rivalutazione**, in quanto la valutazione originaria risultava già coerente con i sinonimi successivamente introdotti.

Tale affermazione costituisce la prova che alcuni commissari avevano già attribuito il punteggio a termini non presenti nell'elenco dei sinonimi vigente al momento della correzione, esercitando un'autonoma valutazione discrezionale.

Si è così determinata una duplice e speculare violazione della par condicio: da un lato, candidati sono stati illegittimamente penalizzati nonostante avessero utilizzato parole già ufficialmente ammesse; dall'altro, altri candidati hanno beneficiato dell'attribuzione del punteggio sulla base di valutazioni discrezionali concernenti termini non ancora riconosciuti come corretti.

Ne consegue che l'esito della prova non è dipeso esclusivamente dalla correttezza della risposta fornita, ma anche dal diverso approccio interpretativo adottato dalla singola Commissione locale, in insanabile contrasto con i principi di uniformità valutativa e di uguaglianza che devono presidiare una procedura selettiva nazionale.

Donde l'illegittimità degli atti impugnati.

3. - SULLA MANCATA VALUTAZIONE DELLE PROVE INTERESSATE DALL'AMPLIAMENTO DEI SINONIMI E SULLA ILLEGITTIMA AUTONOMIA VALUTATIVA DELLE COMMISSIONI LOCALI. Sulla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione della par condicio. Sulla violazione e/o falsa applicazione del principio di uniformità della graduatoria nazionale.

Le risultanze istruttorie hanno, altresì, dimostrato che l'integrazione delle risposte corrette deliberata dalla Commissione ministeriale non ha determinato automaticamente l'attribuzione del relativo punteggio positivo alle domande interessate dall'ampliamento dei sinonimi.

La stessa documentazione depositata dal CINECA evidenzia, infatti, che gli elaborati riaperti sono stati nuovamente sottoposti alla valutazione delle Commissioni locali.

Segnatamente, la “Relazione principale” in merito alla riapertura degli elaborati interessati dall’introduzione dei nuovi sinonimi stabilisce che *“le risposte interessate vengono nuovamente sottoposte alla valutazione dei commissari, che può: confermare il punteggio originariamente attribuito; modificare il punteggio alla luce del nuovo sinonimo ammesso”*.

La facoltà di *“confermare il punteggio originariamente attribuito”* — vale a dire di mantenere il punteggio penalizzante (0 ovvero -0,10) nonostante l’avvenuto riconoscimento ufficiale del sinonimo come risposta corretta — è, di per sé, dirimente: la riapertura **non comportava alcun automatico riconoscimento del punto**.

Parimenti, la “Relazione integrativa” precisa che gli elaborati interessati venivano riportati allo stato *“da valutare”* e che l’attribuzione del punteggio è stata rimessa in ogni caso rimessa alla scelta del singolo commissario:

Le modalità operative adottate hanno garantito la *par condicio* tra i candidati, poiché i sinonimi successivamente integrati sono stati inseriti nell’elenco disponibile nell’applicazione e resi consultabili dalla commissione secondo criteri uniformi. Il sistema ha consentito ai commissari di aggiornare, ove necessario, la valutazione in linea con quanto previsto dal decreto ministeriale, senza sostituirsi alla loro autonoma determinazione. La valutazione ultima delle risposte è infatti rimasta sempre rimessa ai commissari stessi.

Le espressioni utilizzate dalla stessa parte resistente — *«ove necessario», «autonoma determinazione», «rimessa sempre ai commissari stessi»* — descrivono una potestà valutativa **discrezionale e non vincolata**: in nessun passaggio è stato previsto un obbligo, in capo al commissario, di attribuire il punteggio positivo una volta che il sinonimo era stato ammesso come corretto.

L’integrazione del sinonimo non si è quindi tradotta in un automatico adeguamento del punteggio, ma è rimasta filtrata dalla libera determinazione del singolo valutatore.

I due profili, considerati congiuntamente, evidenziano un’unica e sostanziale criticità del procedimento di correzione: l’eliminazione dell’errore derivante dall’iniziale incompletezza dell’elenco dei sinonimi non è avvenuta in modo automatico, ma è dipeso dal superamento di due successivi passaggi, entrambi privi di qualsiasi garanzia di completezza e uniformità.

Anzitutto, era necessario che il motore HCR riuscisse ad individuare la risposta contenente il nuovo sinonimo, poiché solo in tal caso l’elaborato veniva riaperto.

Successivamente, una volta riaperta la prova, l’attribuzione del punteggio non conseguiva automaticamente all’introduzione del nuovo sinonimo, ma era rimessa alla valutazione del singolo commissario, il quale poteva tanto riconoscere il punto quanto confermare il precedente punteggio. Ne consegue che il riconoscimento del punteggio non è stato assicurato a tutti i candidati che avevano fornito una risposta scientificamente corretta, né è stato garantito che tale valutazione dovesse avvenire secondo criteri uniformi,

con evidente compromissione della *par condicio* tra i concorrenti e della stessa affidabilità del procedimento valutativo.

Ne consegue che il riconoscimento del punteggio anche nei casi di ampliamento dell'elenco dei sinonimi è stato rimesso ancora una volta alla valutazione discrezionale del singolo commissario.

L'attribuzione del punteggio non è dipeso dunque esclusivamente dalla correttezza scientifica della risposta, ma anche dalla scelta concretamente operata dalla Commissione territoriale.

Ne deriva una conseguenza dirompente: due candidati che hanno fornito la medesima risposta hanno ricevuto punteggi differenti esclusivamente perché valutati da Commissioni diverse.

La selezione ha quindi perso così qualsiasi carattere di uniformità nazionale poiché i relativi esiti sono dipesi da valutazioni difformi seppur la prova di accesso sia unica.

È proprio tale circostanza a determinare la violazione del principio di *par condicio*.

4. SULLA VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO DERIVANTE DALL'ASSENZA DI CRITERI VALUTATI UNIFORMI E PREDETERMINATI SU SCALA NAZIONALE. *Sulla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12, comma 1, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Sulla violazione e/o falsa applicazione delle istruzioni operative predisposte dal CINECA, recanti "FAQ Commissioni MED25", destinate ai componenti delle Commissioni d'esame istituite presso ciascun Ateneo. Violazione e/o falsa applicazione del D.m. n. 418/2025 e del relativo Allegato n. 2. Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e par condicio concorsuale.*

Le illegittimità dedotte nei motivi che precedono non rappresentano vizi autonomi e tra loro scollegati, ma costituiscono tutte manifestazioni di un unico vizio originario: l'omessa predeterminazione, prima dell'avvio delle operazioni di correzione, di criteri valutativi uniformi, vincolanti e applicabili su tutto il territorio nazionale. È proprio tale carenza genetica ad aver determinato le successive disfunzioni del procedimento, rendendo inevitabili le difformità valutative e le violazioni della *par condicio* accertate nel corso dell'istruttoria.

E invero, com'è noto, l'art. 12 del D.P.R. n. 487/1994 impone che i criteri e le modalità di valutazione delle prove siano stabiliti prima dell'inizio delle operazioni valutative, così da garantire imparzialità, trasparenza e parità di trattamento tra tutti i concorrenti.

Tale principio costituisce una garanzia sostanziale dell'intera procedura concorsuale, poiché impedisce che la valutazione sia rimessa a parametri mutevoli ovvero elaborati successivamente alla conoscenza degli elaborati.

Nel caso di specie tale principio è stato radicalmente disatteso: il D.M. n. 418/2025 si è limitato a disciplinare esclusivamente la struttura delle prove, la loro durata, il numero dei quesiti ed il punteggio massimo attribuibile, ma non ha individuato alcun criterio tecnico destinato a guidare le Commissioni nella valutazione delle domande a completamento.

In particolare, il decreto si è limitato ad affermare che per ciascun quesito a completamento è prevista una sola risposta corretta, senza disciplinare le modalità attraverso cui debbano essere valutate risposte equivalenti sotto il profilo scientifico, sinonimi, varianti terminologiche, abbreviazioni o differenti formulazioni linguistiche.

Parimenti, nessuna disposizione ha compiutamente disciplinato:

- i criteri da utilizzare nella valutazione delle domande a completamento;
- i limiti del potere valutativo delle Commissioni locali;
- le modalità di controllo dei risultati restituiti dal sistema OCR;
- i criteri di gestione delle problematiche interpretative inevitabilmente connesse alle risposte aperte.

Come s'è anticipato, l'Amministrazione ha rimesso alle Commissioni locali l'esercizio di un ampio potere valutativo senza previamente delimitare i relativi criteri, in violazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 487/1994.

Tuttavia, come si è ampiamente dimostrato, tale omissione non costituisce una mera irregolarità formale, ma rappresenta la causa diretta delle gravi disfunzioni che hanno caratterizzato l'intero procedimento di correzione.

In mancanza di regole valutative predeterminate, infatti, il procedimento di correzione delle prove è stato rimesso a valutazioni inevitabilmente soggettive e mutevoli, con conseguente adozione di soluzioni difformi rispetto a quesiti identici e di trattamenti non uniformi tra candidati partecipanti alla medesima procedura selettiva nazionale.

Le criticità del sistema sono emerse con particolare evidenza nella valutazione delle domande a completamento.

Sin dalle prime operazioni valutative, infatti, i commissari d'esame hanno rilevato l'impossibilità di ricondurre molte delle risposte fornite dai candidati e ritenute corrette ad un'unica espressione lessicale, in aperto contrasto con la disciplina di cui al D.M. n. 418/2025, secondo cui ciascun quesito avrebbe dovuto ammettere una sola risposta esatta.

Proprio per far fronte a tali difficoltà, il CINECA ha predisposto, all'interno della piattaforma "Web App", un elenco di sinonimi ritenuti accettabili.

Le numerose problematiche emerse nel corso delle operazioni valutative, tuttavia, hanno reso necessario introdurre un ulteriore meccanismo di segnalazione al c.d. "Supporto CINECA", con cui i commissari potevano sottoporre ulteriori termini al vaglio del supporto tecnico, il quale, a sua volta, li trasmetteva alle Commissioni centrali incaricate della predisposizione dei quesiti, al fine di incrementare la lista dei sinonimi. Tuttavia, la procedura concretamente adottata dal MUR e dal CINECA non ha garantito un'effettiva valutazione uniforme, lasciando ai singoli commissari un ampio margine di intervento discrezionale, consentendo loro di ritenere corretta una risposta anche nei casi in cui essa:

1. non rientrava nell'elenco dei sinonimi previamente individuati dalla Commissione ministeriale;

2. non era stata validata quale sinonimo accettabile dalla Commissione centrale a seguito della segnalazione al Supporto CINECA;
3. era stata qualificata dal sistema informatico come errata all'esito della lettura OCR.

Ne deriva che il sistema di correzione non era fondato su criteri oggettivi, uniformi e predeterminati, bensì su valutazioni discrezionali affidate alle singole Commissioni locali.

La radicale inadeguatezza del sistema è stata, peraltro, confermata dalla stessa esperienza operativa delle Commissioni d'esame.

Come anticipato in narrativa, il Prof. Andrea Bellelli, Ordinario di Chimica e Propedeutica Biochimica presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", già Presidente della Commissione incaricata della revisione delle prove del semestre filtro, ha evidenziato come, nel corso delle operazioni di correzione, siano emerse numerose criticità derivanti dalla presenza di sinonimi non previsti nelle liste predisposte a livello centrale dalla Commissione ministeriale, ma non ivi ricomprese anche se scientificamente corrette.

In tali casi, la Commissione da lui presieduta ha proceduto ad una autonoma valutazione scientifica, discostandosi dalle indicazioni del sistema e adottando un criterio interpretativo più permissivo, ritenendo corrette anche risposte non presenti nel menù dei sinonimi.

Emblematico è il caso della domanda a completamento relativa al quesito di chimica del primo appello "L'ammoniaca forma lo ione ammonio mediante un legame covalente... con un protone" in cui sono state ritenute corrette dalla Commissione della Sapienza sia la parola "Dativo" (i.e. risposta attesa) sia la parola "Polare" (i.e. risposta fornita da molti candidati), in quanto entrambe considerate esatte dalla Commissione, pur non qualificati dal sistema come sinonimi (cfr. screenshot della domanda a completamento e del modulo risposte da cui si evince che la parola indicata come corretta è "dativo"):

22 L'ammoniaca forma lo ione ammonio mediante un legame covalente con un protone

Domanda 22		DATIVO	dativo Vedi sinonimi	RISPOSTA CORRETTA	☒ Corretta 1	☐ Errata -0.1	☐ Non data 0
------------	---	--------	---	-------------------	--	--------------------------------------	-------------------------------------

Tale modus operandi evidenzia in modo inequivocabile come:

1. le domande a completamento non siano state formulate in modo tale da consentire l'individuazione di un'unica risposta esatta, risultando, al contrario, suscettibili di plurime soluzioni linguisticamente e scientificamente corrette;
2. la liste dei sinonimi presenti nella piattaforma fossero incomplete;
3. il sistema consentiva ai singoli commissari di qualificare come corretta una determinata risposta anche in assenza di sua inclusione nell'elenco dei sinonimi predeterminati e persino a fronte di un

riscontro negativo da parte delle Commissioni centrali a seguito della relativa segnalazione al “Supporto Cineca”, permettendo comunque l’attribuzione del punteggio positivo al quesito;

4. le Commissioni locali abbiano esercitato margini discrezionali differenti le une dalle altre;
5. risposte identiche abbiano ricevuto trattamenti diversi a seconda dell’interpretazione più restrittiva o permissiva scelta dalla singola Commissione d’esame;
6. il sistema predisposto dal CINECA non è stato idoneo a garantire uniformità valutativa.

La dedotta illegittimità, peraltro, risulta ancor più grave ove si consideri che era del tutto assente un sistema di verbalizzazione analitica delle decisioni assunte dalle singole Commissioni locali, stante che – come dichiarato dal medesimo Professore – non sono stati redatti verbali delle riunioni interne relative ai criteri interpretativi adottati, **determinando una inaccettabile disomogeneità applicativa su scala nazionale.**

A titolo esemplificativo, come emerge ictu oculi dalla lettura del verbale di correzione redatto dalla Commissione d’esame di Biologia dell’Università di Palermo i commissari, in presenza di risposte scientificamente corrette non presenti nella piattaforma WebApp, hanno deciso di attenersi rigidamente all’elenco dei sinonimi predisposto dal CINECA, escludendo le suddette risposte dal novero di quelle valutabili positivamente (cfr. screenshot verbale dell’Università di Palermo):

Durante le fasi di correzione, i commissari Prof.ssa Fontana, Prof.ssa Conigliaro, Prof.ssa Raimondo, Prof.ssa Pipitone hanno rilevato che alcune risposte fornite dai candidati, non previste dal menù a tendina, potevano essere considerate “corrette”. In questi casi, in accordo con l’intera Commissione, sono state aperte le relative segnalazioni, entro la mattina del giorno martedì 16 dicembre, tramite l’apposito link interno della piattaforma WebApp.

Dopo l’aggiornamento in seno alla piattaforma dei sinonimi accettabili, la Commissione, per la valutazione delle risposte corrette, nonostante il permanere di specifiche perplessità, decide di attenersi strettamente a quanto indicato dal CINECA nei menù a tendina.

Un simile approccio si pone in evidente contrasto con le determinazioni assunte dalla Commissione della Sapienza che ha, invece, riconosciuto validità anche a risposte non presenti nel menù dei sinonimi accettabili.

A ben vedere l’operato che appare più corretto, in ossequio a quanto previsto dalle “FAQ Commissioni MED25” predisposte dal CINECA, risulta essere quello posto in essere dall’Ateneo della Sapienza in quanto le istruzioni imponevano e quindi obbligavano ai commissari di esame di valutare tutte le risposte fornite dai candidati alle domande a completamento, dalla n. 16 alla n. 31, conferendo il pieno potere ai commissari di valutare le risposte dei candidati e attribuendo il relativo punteggio.

Tuttavia, in ragione della lacunosità del quadro normativo e dell’assenza di criteri predeterminati, sono state assunte decisioni difformi da parte delle Commissioni locali che hanno inciso, su scala nazionale, sull’attribuzione dei punteggi a candidati che hanno fornito risposte identiche ai medesimi quesiti.

Tale margine discrezionale, in quanto privo di una puntuale disciplina e non assistito da adeguati meccanismi di tracciabilità, ha di fatto comportato che, a fronte di risposte identiche fornite dai candidati, sono state adottate valutazioni difformi da parte delle diverse Commissioni locali, in ragione del diverso orientamento interpretativo – più restrittivo ovvero più permissivo – seguito da ciascuna di esse.

Nell’ambito di procedure selettive nazionali è principio consolidato quello secondo cui occorre garantire l’uniformità nella valutazione delle prove di esame: l’eventuale libertà delle singole sottocommissioni locali di adottare criteri divergenti — più restrittivi o più permissivi — non può ritenersi legittima espressione di discrezionalità tecnica, ma si traduce, in concreto, in un trattamento arbitrariamente differenziato di candidati che versano in identica situazione in evidente contrasto con i principi di **imparzialità e buon andamento** di cui all’art. 97 Cost. e di **uguaglianza** sancito dall’art. 3 Cost.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa, ha affermato che la preventiva fissazione di criteri uniformi di valutazione rappresenta non già un adempimento meramente formale, bensì una condizione di legittimità sostanziale dell’intera procedura selettiva e trova la propria ratio nell’esigenza di assicurare che candidati posti nella medesima situazione — i.e., che abbiano fornito risposte identiche ai medesimi quesiti — ricevano un trattamento omogeneo, indipendentemente dalla Commissione (o sottocommissione) territorialmente competente a valutarli.

E ancora, l’Ecc.mo Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7115 del 2018, ha affermato in termini netti che “non è revocabile in dubbio che, nel caso di specie, sia del tutto mancata l’indispensabile e compiuta predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove dei candidati, sia nel bando (che si è limitato a disciplinare lo svolgimento della selezione, il contenuto delle prove e le modalità di calcolo del voto numerico espresso in trentesimi) sia, successivamente, ad opera della Commissione esaminatrice” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 17 dicembre 2018 sentenza n. 7115; cfr. TAR Lazio, Sez. I-quater, n. 4614/2026).

Tale vulnus normativo emerge con ancora maggiore evidenza ove si consideri che le citate FAQ imponevano ai commissari d’esame un obbligo di valutazione integrale di tutte le domande a completamento (dalla n. 16 alla n. 31), raccomandando espressamente ai medesimi di verificare tutte le risposte e non solo quelle incerte ma anche quelle già ritenute corrette dal sistema informatico, e riconoscendo, al contempo, l’intrinseca inaffidabilità del sistema OCR, incapace di cogliere tutte le sfumature delle risposte scritte (cfr. screenshot della FAQ di seguito riportato):

- Per ogni prova il Commissario dichiara di avere valutato tutte le domande dalla 16 alla 31 non solo quelle indicate come incerte (in giallo), quindi devono essere controllate tutte?

6



- o Trattandosi di una Commissione incaricata della valutazione di una prova d'esame, l'attenzione si può concentrare in particolare sui quesiti per i quali il sistema segnala un esito incerto; tuttavia, la valutazione deve essere sempre complessiva, poiché si traduce nell'attribuzione di un punteggio finale. Il sistema ha una funzione di ausilio alla correzione, ma il profilo di responsabilità rimane invariato per ogni prova, indipendentemente dai suggerimenti forniti dalla piattaforma. Si raccomanda pertanto di prestare massima attenzione a tutti i quesiti, inclusi quelli che il sistema interpreta come corretti. La piattaforma, infatti, offre una prima lettura automatica, ma non è in grado di interpretare o di cogliere tutte le sfumature delle risposte scritte a mano dagli studenti. In alcuni casi, la lettura automatica potrebbe risultare parziale o imprecisa: per questo la revisione accurata da parte della Commissione è sempre essenziale.

- **È possibile modificare una valutazione pre-valorizzata dal sistema? Ad esempio, possiamo marcare come corretta una risposta classificata come errata se riteniamo sia corretta?**

- o Sì, è possibile intervenire in modifica ed il sistema terrà traccia della modifica della risposta pre-valorizzata.

L'attribuzione del punteggio si rivela, pertanto, intrinsecamente aleatoria, non tracciabile e non verificabile, risultando esposta a margini di discrezionalità non previamente delimitati.

Ne consegue che l'operato delle Commissioni locali risulta affetto da evidente eccesso di potere, essendosi la valutazione concretamente sviluppata in assenza di criteri previamente definiti e uniformemente applicabili.

5. SULL'ASSENZA DI COLLEGIALITÀ, CONTINUITÀ E ADEGUATA VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE. Sulla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 e 97 cost. Sulla violazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 418/2025 e del relativo allegato n. 2. Sull'eccesso di potere per arbitrarietà ed irrazionalità dell'azione amministrativa. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Senza recesso alcuno dalle superiori contestazioni formulate, la fase di correzione delle prove risulta, altresì, affetta da un ulteriore e autonomo profilo di illegittimità, strettamente connesso alla violazione del principio di collegialità, per come delineato dalla *Lex specialis* della procedura selettiva.

In particolare, l'Allegato n. 2 al D.M. n. 418/2025 prevede espressamente la nomina, presso ciascun Ateneo, di una apposita Commissione d'esame incaricata della correzione delle prove.

Tale previsione, lungi dal costituire una mera disposizione organizzativa, individua il soggetto titolare della funzione valutativa e implica, secondo i principi consolidati dell'ordinamento amministrativo, che l'attività di correzione debba essere espressione dell'organo collegiale nel suo complesso. La collegialità, infatti,

rappresenta una garanzia sostanziale di imparzialità e uniformità della valutazione, in quanto assicura il confronto tra i componenti della Commissione esaminatrice, la condivisione dei criteri applicativi e la riferibilità del giudizio finale all'intero organo e non al singolo commissario.

Le concrete modalità operative della correzione, tuttavia, si pongono in evidente contrasto con tale assetto normativo.

Dalle istruzioni operative contenute nelle “FAQ Commissioni MED25” emerge come la valutazione delle domande a completamento non sia stata effettuata dalle Commissioni locali mediante un procedimento collegiale, ma attraverso una serie di interventi individuali dei singoli docenti, chiamati a verificare autonomamente le risposte dei candidati

Ne deriva che il momento decisivo della valutazione non si è svolto in forma collegiale, ma è stato rimesso alla determinazione del singolo commissario, senza che sia stato richiesto, come invece doveva essere, un obbligatorio confronto tra i membri della Commissione, né una deliberazione comune sui criteri applicativi né sulla valutazione finale.

Anzi, nelle predette FAQ è espressamente previsto che “*non succederà mai che la stessa prova sia valutata contemporaneamente da più Commissari*” e che “*tutti i membri della commissione devono correggere le prove a loro assegnate, e non quelle degli altri*” (cfr. screenshot della relativa FAQ):

- **Una stessa prova può essere valutata contemporaneamente da più Commissari?**

- Ad ogni Commissario è assegnato un pacchetto di prove da valutare. Una prova rimane al Commissario che la sta valutando per un massimo di tre ore, se la valutazione non viene conclusa in questo lasso temporale la prova oggetto di valutazione viene riassegnata ad un altro Commissario. **Non succederà mai che la stessa prova sia valutata contemporaneamente da più Commissari.**

- **Tutti i membri di una commissione devono correggere delle prove, oppure si può accedere in gruppo da un solo account?**

- L'account è esclusivo, quindi ogni Commissario ha il suo. I Commissari sono liberi di riunirsi collegialmente nella stessa stanza nel momento della valutazione. In ogni caso, **tutti i membri della commissione devono correggere le prove a loro assegnate, e non quelle degli altri.**

È di tutta evidenza, pertanto, che una simile modalità operativa si pone fortemente in contrasto con il principio di collegialità dell'organo esaminatore – presidio indefettibile di imparzialità, uniformità e trasparenza dell'azione amministrativa – con conseguente radicale illegittimità della procedura selettiva nel suo complesso!

La violazione del principio di collegialità assume, peraltro, particolare gravità proprio con riferimento alle domande a completamento, le quali, per loro natura, implicano margini di interpretazione non eliminabili. Ed infatti, anche le richiamate “*FAQ Commissioni MED25*” confermano le criticità insite nel sistema di correzione previsto dall’Amministrazione, ammettendo che:

- il meccanismo di lettura ottica (OCR) è suscettibile di fornire interpretazioni imprecise;
- in contrasto con l’impostazione originaria della prova, non è sempre individuabile un’unica parola esatta, potendo invece sussistere una pluralità di sinonimi egualmente corretti;
- conseguentemente, possono ricorrere risposte scientificamente valide non previamente ricomprese nell’elenco dei sinonimi inseriti nella piattaforma “WebApp” dedicata alla correzione.

Simili ammissioni, lungi dal costituire meri rilievi tecnici, attestano l’intrinseca inadeguatezza del sistema valutativo adottato che si rivela incapace di assicurare una correzione oggettiva, uniforme e rispettosa dei principi di correttezza scientifica e parità di trattamento, con evidente compromissione della legittimità dell’intera procedura selettiva.

Di contro, in presenza di tali criticità, il procedimento valutativo avrebbe richiesto una gestione collegiale della valutazione delle prove, fondata su criteri predeterminati e idonei a garantire uniformità di trattamento tra i candidati.

La procedura adottata, invece, ha demandato la soluzione dei casi dubbi al singolo docente, senza determinare né criteri vincolanti previamente deliberati dalla Commissione centrale né un meccanismo di uniformazione nazionale delle decisioni assunte dalle Commissioni locali e neppure una adeguata verbalizzazione delle determinazioni assunte dalle singole Commissioni locali.

Ne deriva che il giudizio finale non è riconducibile alla Commissione come organo collegiale, ma alla sommatoria di valutazioni individuali, adottate in modo non coordinato e uniforme dai singoli commissari: la valutazione avrebbe dovuto, invece, essere necessariamente uniforme, poiché differenze minime di punteggio determinano effetti decisivi sull’ammissione o meno del candidato al corso di laurea.

La frammentazione della funzione valutativa ha comporta il rischio concreto, com’è accaduto nei fatti, per il quale identiche risposte siano state valutate in modo differente a seconda del docente che ha valutato le prove, con evidente violazione del principio di par condicio.

Sul punto, il Giudice Amministrativo, in più occasioni, ha chiarito la necessaria collegialità della Commissione soprattutto in casi discordanti, come è accaduto nel caso di specie per la correzione delle domande a completamento caratterizzata da forti dubbi da parte delle Commissioni locali e ha affermato che deve essere considerato illegittimo “*il giudizio negativo sul candidato espresso dalla Commissione perché frutto di un richiamo ai giudizi espressi dai singoli Commissari, senza alcuna valutazione collegiale complessiva da parte della Commissione stessa, che sarebbe stata, invece, necessaria alla luce dei giudizi assai discordanti formulati sul candidato da ciascun Commissario; aveva ritenuto, altresì, illogici e*

contraddittori i giudizi individuali negativi (di due Commissari su cinque)” (cfr. TAR Lazio - Roma, 20 agosto 2024, n. 15890/2024; Consiglio di Stato, 18 ottobre 2022, n. 8876/2022, TAR Lazio - Roma, Sez. III Terza, 25 marzo 2019, n. 3904).

E ancora, l'[Ecc.mo](#) Giudice Amministrativo ha stabilito che “*Consolidata giurisprudenza sostiene che la regola del collegio perfetto deve essere osservata in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati*” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 novembre 2015 n. 5137).

Sotto altro profilo, la procedura adottata determina una contraddizione interna rispetto alla *Lex Specialis*: il D.M. n. 418/2025 ha individuato quale organo deputato alla correzione delle prove la Commissione e, pertanto, la funzione non può essere surrogata da un sistema di valutazioni individuali.

La prescritta e necessaria collegialità, infatti, non può essere ridotta a un dato meramente formale, ma deve tradursi in modalità operative effettive, idonee a garantire la partecipazione dell'organo nel suo complesso alla formazione del giudizio.

Nè può accettarsi che sia sufficiente la sola validazione effettuata dal Presidente della Commissione al quale peraltro è stato addirittura conferito il potere in via autonoma di modificare la valutazione effettuata dal commissario cui la prova medesima era stata assegnata.

Ma vi è di più!

Le valutazioni effettuate dal Presidente risultano integralmente sottratte a qualsivoglia forma di controllo effettivo, atteso che la validazione delle prove da lui esaminate – in qualità di commissario – è stata rimessa al medesimo soggetto, con conseguente sovrapposizione tra funzione valutativa e funzione di verifica (cfr. screenshot delle relative Faq di seguito riportate):

- **Il Presidente può agire su domande già valutate dai membri della sua Commissione?**
 - Sì, il Presidente può valutare, essendo lui stesso un Commissario e successivamente può procedere alla validazione **sia delle prove da lui valutate che di quelle valutate dagli altri Commissari. Qualora dovesse riscontrare una discordanza nella valutazione data ad uno o più quesiti, può, quindi, modificare la valutazione.**

Occorre sottolineare che la validazione ad opera del Presidente sia stata meramente formale e concretamente irrealizzabile se si considera che le correzioni sono state effettuate solamente in 5 giorni.

Come emerge dalla documentazione versata in atti, a titolo esemplificativo, presso l'Ateneo della Sapienza hanno sostenuto la prova oltre 4.000 candidati nella seduta del 20 novembre 2025 ed oltre 3.500 nella seduta del 10 dicembre 2025, con la conseguenza che ogni commissario ha valutato nel brevissimo termine concesso una media di oltre n. 200 prove di esame per la prima seduta ed oltre n. 170 per la seconda seduta. Il Presidente, inoltre, non solo è stato chiamato a valutare le prove di propria competenza quale componente della Commissione, ma ha, altresì, riesaminato tutti gli elaborati già corretti dagli altri membri, confermandone

o modificandone gli esiti, procedendo alla validazione finale sulla piattaforma Infostud mediante il facsimile predisposto dall'Amministrazione (cfr. screenshot FAQ):

- Le correzioni procederanno dal 15 al 19. Il **presidente** può convalidare giornalmente le risposte valutate, o è necessario farlo alla fine?
 - Non c'è nessun limite, il **Presidente** può validare le prove via via, oppure tutte in un unico momento.

Alla luce delle superiori argomentazione, risulta di indubbia evidenza che la fase di correzione è affetta da un vizio strutturale che incide direttamente sulla legittimità della valutazione e, conseguentemente, della graduatoria nazionale fondata sui punteggi così attribuiti.

6. SULLA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI VERBALIZZAZIONE E TRACCIABILITÀ DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. *Sulla violazione e/o falsa applicazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. Sull'eccesso di potere per difetto di motivazione.*

Come già anticipato in questa sede e in sede di ricorso introduttivo, la fase di correzione delle prove d'esame risulta, altresì, illegittima per difetto di verbalizzazione e tracciabilità delle operazioni valutative adottate dalle Commissioni locali.

Com'è noto, in una procedura selettiva, la verbalizzazione non costituisce un adempimento meramente formale, ma rappresenta lo strumento essenziale attraverso il quale è possibile verificare la regolarità dell'azione amministrativa, ricostruire le operazioni compiute, individuare i criteri valutativi seguiti e consentire al candidato di esercitare il proprio diritto di difesa.

Nell'ambito della procedura di valutazione delle prove del c.d. semestre filtro, invece, le Università si sono limitate a registrare le operazioni di correzione unicamente sul facsimile consegnato dal Ministero da cui emerge solamente che “la Commissione, mediante accesso individuale alla piattaforma informatica dedicata (WebApp CINECA) tramite credenziali SPID e/o CIE, ha proceduto alla correzione di n. 3041 prove di esame” e che “Tutte le operazioni di correzione effettuate dai singoli componenti della Commissione, inclusi i punteggi attribuiti e la relativa associazione ai codici etichetta dei candidati, sono registrate e conservate all'interno della suddetta piattaforma informatica. Tale piattaforma è accessibile al Presidente, ai componenti della Commissione e al CINECA per la gestione tecnica. Al termine delle attività di correzione, il Presidente, previa verifica delle operazioni compiute dai Commissari, ha provveduto alla validazione delle prove direttamente all'interno della piattaforma informatica”.

La tracciabilità interna della piattaforma, ove esistente, non equivale a verbalizzazione amministrativa: la mera registrazione tecnica dell'operazione compiuta da un utente sulla piattaforma informatica non consente di ricostruire percepire il percorso logico e decisionale seguito dalla Commissione.

Se la mera registrazione può attestare che un commissario ha effettuato una determinata operazione, la verbalizzazione amministrativa consente di comprendere la motivazione per la quale la decisione sia stata assunta, sulla base di quali criteri, su quale estensione applicativa e quali effetti ha prodotto sugli altri candidati.

L'assenza di verbalizzazione analitica impedisce di verificare se una determinata risposta sia stata considerata corretta per tutti i candidati o solo per alcuni, se una decisione interpretativa sia stata applicata retroattivamente a tutte le prove già corrette, se vi sia stata uniformità tra Commissioni diverse e se il Presidente abbia effettivamente riesaminato le schede validate.

Ne deriva una lesione diretta del diritto di difesa della parte ricorrente, la quale non è posta in condizione di conoscere e contestare compiutamente il percorso valutativo che ha determinato il proprio punteggio.

Donde l'illegittimità della procedura di valutazione anche sotto tale profilo.

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti per l'accoglimento della presente domanda cautelare, ai sensi del 55 c.p.a. tanto sotto il profilo del *fumus boni iuris* quanto sotto il profilo del *periculum in mora*.

Quanto al *fumus* i documenti sopravvenuti acquisiti da parte ricorrente confermano integralmente la fondatezza delle censure già articolate con il ricorso introduttivo.

Le risultanze istruttorie e le FAQ hanno infatti dimostrato in modo inequivoco che:

- la procedura di correzione delle domande a completamento non è stata regolata da criteri uniformi, predeterminati e vincolanti;
- le singole Commissioni locali hanno disposto di un ampio margine discrezionale nella validazione delle risposte;
- è stata consentita la modifica discrezionale degli esiti restituiti dal sistema OCR;
- le operazioni valutative non sono avvenute in forma collegiale;
- non esisteva alcun sistema idoneo a garantire la tracciabilità e la verbalizzazione delle modifiche apportate ai giudizi espressi;
- identiche risposte hanno ricevuto valutazioni differenti a seconda dell'orientamento adottato dalla singola Commissione territoriale.

In merito al *periculum in mora*, si evidenzia che le lezioni per l'anno accademico 2025/2026 hanno avuto inizio nel mese di marzo u.s.. Di conseguenza, in assenza di un provvedimento che autorizzi l'immediato trasferimento presso la sede migliorativa, parte ricorrente non potrebbe frequentare regolarmente i corsi presso l'Ateneo di destinazione, né, tantomeno, sostenere con profitto gli esami previsti per il recupero dei CFU, unitamente a quelli curriculari del primo anno accademico.

La descritta situazione di pregiudizio sarebbe poi destinata ad aggravarsi ulteriormente, posto che tutti i regolamenti degli Atenei prevedono espressamente l'obbligo di frequenza delle lezioni per poter sostenere gli esami di profitto. La protrazione della situazione attuale comporterebbe altresì il rischio concreto di maturare

un ritardo nel percorso formativo difficilmente recuperabile nel corso dell'anno accademico in corso.

L'accoglimento della presente istanza, d'altro canto, non arrecherebbe alcun pregiudizio per le amministrazioni resistenti. Per il primo anno di corso, inoltre, non sono previste particolari attività di laboratorio e, del resto, le esperienze degli anni passati hanno dimostrato ampiamente che – proprio per via del fatto che i posti messi a bando non saturano affatto la reale capacità formativa degli Atenei – l'iscrizione in sovrannumero (anche di migliaia di studenti) non è in grado di arrecare alcun problema al regolare svolgimento delle attività didattiche. In aggiunta a ciò, si consideri che, durante il periodo in cui sono state impartite le lezioni del semestre filtro, gli Atenei hanno dimostrato nei fatti di essere in grado di accogliere molti studenti in più rispetto all'offerta formativa dagli stessi dichiarati in fase di quantificazione dei posti da bandire, sicché il trasferimento di parte ricorrente non causerebbe né all'Amministrazione né agli altri studenti il minimo pregiudizio.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Qualora codesto [Ecc.mo](#) TAR ritenesse di dover estendere il contraddittorio ad ulteriori soggetti controinteressati rispetto a quelli già intimati, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'Amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficoltà di individuare tutti i potenziali soggetti interessati. Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i relativi luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

* * *

Tutto ciò premesso, si conclude affinché codesto Ecc.mo TAR Lazio- Roma adito, accolga il presente ricorso in ogni sua parte e, conseguentemente:

- **in via istruttoria**: disponga, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso per motivi aggiunti in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del per pubblici proclami;
- **in via cautelare**, accolga l'istanza sopra formulata e, per l'effetto, sospenda l'efficacia degli atti impugnati, ordinando al MUR di disporre conseguentemente la relativa ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia di cui è causa presso l'Ateneo di Roma la Sapienza (Medicina S. Andrea) come prima scelta;
- **nel merito**, annulli, per quanto di interesse di parte ricorrente, i provvedimenti impugnati e, per l'effetto, ammetta definitivamente la stessa al corso di laurea in Medicina e Chirurgia di cui è causa presso l'Ateneo di Roma La Sapienza (Medicina S. Andrea) indicato come prima scelta.

Con vittoria di spese e di onorari da distrarre in favore degli avvocati distrattari.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il contributo unificato è dovuto nella misura pari ad € 650,00.

Roma, 25 agosto 2026

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Rosy Floriana Barbata